

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Venerdì 7 Luglio 2000**

**alle ore 9,30**

**881<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**Interrogazioni** (*testi allegati*).

**INTERROGAZIONE SUL DECESSO PER MENINGITE DI UNA  
STUDENTESSA DELL'ISTITUTO COMMERCIALE  
«CECCHERELLI» DI ROMA**

MELE. – *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* – (3-02847)  
Premesso: (19 maggio 1999)

che nei giorni scorsi una studentessa dell'istituto commerciale «Ceccherelli» di via Bravetta 383 a Roma è deceduta a causa di una meningite;

che gli studenti e gli insegnanti dell'istituto hanno manifestato forti preoccupazioni per il fatto che l'istituto non è stato ancora chiuso onde consentire alle autorità sanitarie di disinfettare i locali;

che gli stessi studenti e docenti hanno espresso forti riserve e critiche circa le terapie di prevenzione messe in atto al fine di evitare il propagarsi di un'eventuale infezione di meningite sia all'interno dello stabile che nel quartiere adiacente,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per accertare se la morte della studentessa potesse essere evitata attraverso interventi più efficaci di prevenzione sanitaria;

quali iniziative siano state intraprese per disinfettare la scuola, tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico ed evitare il propagarsi, nell'istituto stesso e nel quartiere adiacente, di un'infezione da meningite.

**INTERROGAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
MEDICA LIBERO-PROFESSIONALE *EXTRA-MOENIA***

MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

(3-03354)  
(19 gennaio 2000)

che il decreto legislativo n. 229 del 1999 prevedeva che i dirigenti medici dovessero, entro la data del 28 ottobre 1999, confermare l'opzione per continuare ad esercitare l'attività libero-professionale *extra-moenia*;

che il medesimo decreto legislativo prevedeva altresì che entro il 31 dicembre 1999 i dirigenti di secondo livello non a contratto quinquennale dovessero essere sottoposti a verifica;

che il Ministro della sanità, con circolare fax datata 21 ottobre 1999, comunicava lo spostamento della data di scadenza dell'opzione al 31 dicembre 1999, nonchè il rinvio dell'effettuazione delle verifiche a dopo che il contratto ne avesse stabilito i criteri;

che in data 29 dicembre 1999 il Consiglio dei ministri approvava uno schema di decreto legislativo che prevedeva un nuovo termine di scadenza per la presentazione dell'opzione per la libera professione *extra-moenia*;

considerato che questa situazione sta creando un notevole stato di incertezza giuridica, in quanto i due strumenti usati, la circolare ed il decreto legislativo, sarebbero l'uno inadeguato ed il secondo privo di tempismo, in quanto l'*iter* per la sua approvazione e conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* lascerebbe un periodo di tempo vacante che le regioni ed i direttori generali potrebbero sfruttare per imporre il rapporto di lavoro esclusivo a chi non ha ancora presentato l'opzione, nonchè per effettuare verifiche con commissioni e modalità diverse tra loro e da quelle indicate nel nuovo decreto legislativo, il tutto in assenza di una vigente legge dello Stato che lo permetta,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità non ritenga di dover intervenire al più presto e con uno strumento legislativo più adeguato, che non crei dubbi giuridici, non lasci periodi di *vacatio* e che dirima finalmente il problema dell'opzione dei medici ospedalieri nonchè quello delle verifiche dei dirigenti di secondo livello.

## INTERROGAZIONE SUL CONCORSO RISERVATO AI DOCENTI PRECARI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

- BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:
- (3-03598)  
(3 aprile 2000)
  - che con ordinanza ministeriale n. 247 del 20 ottobre 1999 il Ministro della pubblica istruzione ha bandito una sessione d'esami orali per il concorso riservato ai precari delle accademie e dei conservatori;  
(Già 4-18610)  
(15 marzo 2000)
  - che risulta che al predetto concorso partecipano anche docenti di ruolo, trasformandolo di fatto in una sorta di mobilità professionale;
  - che il contratto di mobilità professionale nelle Accademie di belle arti non va considerato positivamente, visto che nel triennio passato è stato oggetto di numerose impugnative davanti ai TAR regionali, con successivi congelamenti di cattedre e sospensioni delle nomine su altre;
  - che cercare di trasformare questo concorso riservato in una mobilità per docenti di ruolo, anche se in possesso dei 360 giorni di insegnamento, con contratto a tempo determinato in un periodo antecedente alla loro immissione in ruolo, è cosa grave perché rappresenta una palese assurdità logica e giuridica, trattandosi di concorso riservato ai «precari»;
  - che i due provvedimenti firmati dal Ministro in indirizzo sembrano in contrasto tra loro; infatti, l'articolo 3, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n.124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», elenca i requisiti per avere titolo all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti, mentre l'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 247 del 1999 stabilisce che nella domanda per la partecipazione alla sessione riservata d'esame i candidati devono includere alcuni requisiti, tra cui quello relativo alla «posizione di iscrizione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze»;
  - che, stranamente, il requisito della posizione in graduatoria, presente in un articolo del bando, non è stato elencato nel modulo di domanda allegato all'ordinanza ministeriale n. 247 citata;
  - che, infatti, il termine «nonché» è stato sostituito con la congiunzione «o» non avente lo stesso significato;
  - che il senso di tale sostituzione è apparso più chiaro allorché si è venuti a conoscenza della stesura di un comunicato redatto dalla CGIL Scuola, al fine di ammettere a partecipare alla sessione riservata anche coloro i quali non fossero inseriti nelle graduatorie nazionali per le supplenze;
  - che quanto sopra riportato ha destato perplessità considerato che, procedendo nel modo auspicato dal Ministro, si determinerebbe la paradossale situazione per cui persone dichiarate non idonee all'insegnamento per le supplenze di una determinata materia potrebbero avere titolo a partecipare ad un concorso riservato per le future immissioni in ruolo;
  - che il testo della nota del capo dell'ispettorato oltrepassa il significato della legge, stabilendo che, posto il possesso del requisito dei 360 giorni di insegnamento, il candidato può scegliere di partecipare ad una

sessione riservata d'esami anche per una disciplina nella quale non ha mai insegnato, non compresa pertanto tra quelle con il cui insegnamento ha maturato il prescritto requisito,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover fornire opportuni chiarimenti in merito alla situazione di cui in premessa.





